

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 52 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2026.

L'anno **2025**, il giorno **23** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00** nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dijust Alessandro	Presidente del Consiglio	Presente
Luongo Fabio	Consigliere	Presente
Furlan Glenda	Consigliere	Assente
Marega Enrico	Consigliere	Presente
Tavagna Federica	Consigliere	Presente
Ustulin Marco	Consigliere	Presente
Tentor Martina	Consigliere	Assente
Sossi Sara	Consigliere	Presente
Comar Rita	Consigliere	Presente
Morandini Elena	Consigliere	Presente
Stabile Giorgio	Consigliere	Presente
Paro Francesco	Consigliere	Presente
Montanari Alice	Consigliere	Presente
Mattiussi Franco	Consigliere	Presente
Listuzzi Valentina	Consigliere	Presente
Dreassi Lisa	Consigliere	Presente
De Leonardis Gabriele	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Lenardi Dott. Francesco.
È presente in aula l'Assessora esterna Sfiligoi Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dijust Alessandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2024 sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2025;

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022 che così recita:

- I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.
- I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
- Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.

RICHIAMATO l'art. 9 della L.R. 17/2022 che così dispone:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

- per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;
- Per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote ILIA 2026 confermando le aliquote ILIA vigenti nell'anno 2025, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 9 della L.R. 17/2022;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Mattiussi Franco, Listuzzi Valentina e Dreassi Lisa) su n. 14 presenti e n. 14 votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, in applicazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022, le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2026, confermando le aliquote vigenti nell'anno 2025:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,00** per mille con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
2. aliquota pari al **4,6** per mille per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo

d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, entro il termine del 16 dicembre 2026; tale adempimento si considera assolto se risulta già presentata negli anni precedenti la medesima comunicazione in materia di comodato ai fini IMU/ILIA e purché sussistano ancora i requisiti per ottenere l'agevolazione;

3. aliquota pari al **4,6** per mille per le unità immobiliari destinate ad attività di bed & breakfast regolarmente istituite non costituenti abitazione principale ai fini ILIA;
4. per il primo fabbricato ad uso abitativo, individuato mediante comunicazione telematica di cui all'art. 13 bis della L.R. 17/2022, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis) della L.R. 17/2022, escluse le relative pertinenze: aliquota pari al **7,0** per mille;
5. fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze, diversi da quelli di cui all'articolo 4 della L. R. 17/2022, ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente: aliquota pari al **9,6** per mille;
6. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,0** per mille;
7. terreni agricoli: aliquota pari al **7,6** per mille;
8. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,6** per mille;
9. fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari al **8,6** per mille;
10. immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,6** per mille;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione mediante inserimento, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Mattiussi Franco, Listuzzi Valentina e Dreassi Lisa) su n. 14 presenti e n. 14 votanti espressi in forma palese;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 12 dicembre 2025

Il Responsabile
F.TO MILENA SABBADINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 12 dicembre 2025

Il Responsabile
F.TO FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Dijust Alessandro

Il Segretario
F.to Lenardi Dott. Francesco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/12/2025 al 08/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, li 24/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Alberto Comand

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 23/12/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Alberto Comand

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 24/12/2025

Il Responsabile
Dott. Alberto Comand

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COMAND ALBERTO

CODICE FISCALE: CMNLRT70H07G284Y

DATA FIRMA: 24/12/2025 12:18:54

IMPRONTA: 46214221D156357ECD87097E384C2FD1F5C3466BC2CD8CE29BD5E4BC00257629
F5C3466BC2CD8CE29BD5E4BC00257629F4EB530DA3152FCA2363FDFADAD24C7A
F4EB530DA3152FCA2363FDFADAD24C7A19F04CB3736E3DFECC4BC288D289BDB7
19F04CB3736E3DFECC4BC288D289BDB7773639232F03DA1FF9D72A7CA6819B59